

DICHIARAZIONI

Il Bonus Irpef e la compilazione del quadro RC del modello Unico PF

di Luca Mambrin

Tra le principali **novità** che hanno interessato i redditi di lavoro dipendente ed assimilati nel corso dell'anno 2014 vi è senza dubbio il **"bonus irpef"** introdotto dal D.L. n. 66/2014, poi reso strutturale dal 2015 dall'art. 1 commi da 12 a 15 della Legge di Stabilità 2015.

Soggetti beneficiari

Il bonus, per un importo complessivo massimo, per l'anno 2014, di **euro 640** (80 euro mensili) spetta a tutti i titolari di **redditi di lavoro dipendente** ed alcune tipologie di **redditi assimilati**; **condizione** essenziale per poter fruire del bonus è che il **reddito complessivo non sia superiore ad euro 26.000**.

Ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 1 del D.L. n. 66/2014, **potenziali beneficiari** del credito sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:

- dai **redditi di lavoro dipendente** di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir;
- dai **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, quali:
- compensi percepiti dai **lavoratori soci delle cooperative** (lett. a);
- le **indennità e i compensi percepiti a carico di terzi** dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di **borsa di studio, premio o sussidio** per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** (lett. c-*bis*);
- **remunerazioni dei sacerdoti** (lett. d);
- le **prestazioni pensionistiche** di cui al D.Lgs. n. 124/1993 comunque erogate (lett. h-*bis*);
- compensi per lavori **socialmente utili** in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Ulteriore condizione necessaria per godere del bonus è possedere **un'imposta larda** di **ammontare superiore alle detrazioni da lavoro** spettanti in base al comma 1 dell'art. 13 del Tuir. Quindi, nel caso in cui l'imposta larda calcolata sui redditi di lavoro dipendente, al netto delle detrazioni per lavoro dipendente, sia pari a zero (**contribuenti incapienti**), allora si è **esclusi** dalla possibilità di beneficiare del bonus irpef.

Inoltre come detto, per aver diritto al credito è necessario che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l'anno d'imposta 2014 **non superiore a 26.000 euro**; il reddito complessivo rilevante è assunto al **netto** del reddito **dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e delle **relative pertinenze**.

Sono **esclusi** dalla possibilità di beneficiare del credito:

1. i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificati dal comma 1-bis, quali i titolari di **redditi da pensione** ed i titolari di **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti** di cui all'art. 50 comma 1 lett. e), f), g), h), i);
2. i contribuenti che non hanno **un'imposta larda** generata da redditi specificati dal comma 1-bis superiore alle **detrazioni per lavoro dipendente e assimilati**, spettanti in base all'art. 13, comma 1, del Tuir;
3. i contribuenti che, pur avendo un'imposta larda "capiente", sono titolari di un **reddito complessivo superiore ad euro 26.000**.

Come precisato poi anche nella **C.M. 9/E/2014 il bonus spetta**:

- ai **soggetti non residenti** fiscalmente in Italia, tranne il caso in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in Italia per effetto dell'applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali;
- a coloro che percepiscono **indennità** a titolo di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione, in quanto trattasi di somme conseguite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente;
- ai **lavoratori deceduti**: il credito spetta, quindi, in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e va calcolato nella dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi;
- ai **lavoratori frontalieri** (il requisito del reddito di lavoro dipendente deve essere verificato per la quota eccedente la soglia di esenzione di 6.700 euro);
- i **lavoratori il cui reddito** viene determinato sulla base delle **retribuzioni convenzionali**.

Modalità di determinazione del credito

I **sostituti di imposta** devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. Il credito:

- è **rappresentato al periodo di lavoro nell'anno.**
- è **riconosciuto se il reddito complessivo è inferiore ad euro 26.000;** come precisato poi anche nella C.M. 9/E/2014 il reddito complessivo per il riconoscimento del bonus deve essere considerato:
- al **netto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;**
- **vanno considerati i redditi assoggettati a cedolare secca;**
- **non vanno considerati i redditi assoggettati all'imposta sostitutiva per incrementi di produttività.**
- **non concorre alla formazione del reddito.**

In particolare, i sostituti d'imposta che erogano i redditi che danno diritto al credito devono:

1. verificare **la "capienza"** dell'imposta lorda sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni per lavoro;
2. **calcolare l'importo del credito spettante** in relazione al reddito complessivo, tenendo conto che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell'anno;
3. **determinare l'importo da erogare** in ciascun periodo di paga.

In relazione al punto b), il comma 1-*bis* dell'art. 13 del Tuir prevede che il bonus diminuisca all'aumentare del reddito complessivo:

Reddito complessivo	Bonus
Fino ad € 24.000	€ 640
Da € 24.001 fino ad € 26.000	€ 640* (26.000- reddito complessivo)/2.000
Oltre € 26.000	0

Nel modello di **Certificazione Unica** rilasciato dal sostituto d'imposta per **l'anno 2014** vengono indicati nei **punti dal 119 al 121** i dati relativi al bonus irpef da utilizzare per la compilazione della dichiarazione:

CREDITO BONUS IRPEF		
Codice bonus 119	Bonus erogato 120	Bonus non erogato 121

In particolare nel **punto 119** è riportato:

1. il **codice 1**, nel caso in cui il bonus sia stato riconosciuto ed erogato in tutto o in parte dal sostituto d'imposta;
2. il **codice 2**, nel caso in cui il sostituto d'imposta non abbia riconosciuto al dipendente il bonus Irpef ovvero lo abbia riconosciuto, ma non erogato neanche in parte.

Nel **punto 120** va indicato l'importo del bonus Irpef che il sostituto d'imposta ha **erogato** al lavoratore dipendente; mentre nel **punto 121** va indicato l'importo del bonus Irpef che il sostituto d'imposta ha **riconosciuto ma non ha erogato** al dipendente.


Ai fini della corretta determinazione del bonus, tutti i lavoratori dipendenti che presentano la dichiarazione devono compilare il rigo **RC14** del modello Unico PF, o in caso di presentazione del modello 730, il rigo **C14**. In particolare **è necessaria** la presentazione della dichiarazione nel caso in cui il datore di lavoro abbia riconosciuto il bonus irpef, ma questo non spetti o spetti solamente in parte, o nel caso in cui il bonus spetti ma non sia stato erogato da parte del datore di lavoro.

Nella **colonna 1 del rigo RC14** va riportato **il codice indicato nel punto 119 della C.U. 2015**; nel caso in cui nella C.U. 2015 sia stato indicato il codice 1 allora nella colonna 2 del rigo RC14 va riportato l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta (**punto 120** della C.U.);

Nel caso in cui nella C.U. 2015 sia stato indicato **il codice 2** allora non va compilata la colonna 2 del rigo RC14.

Nel caso in cui il lavoratore dipendente (ad esempio colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) **non sia in possesso della Certificazione Unica** perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, nella colonna 1 si deve riportare il codice 2.

Nella **colonna 2 del rigo RC14** va riportato l'importo del **bonus erogato** dal sostituto d'imposta, indicato nel **punto 120** della C.U 2015; in nessun caso, invece, deve essere riportato l'importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 121 della Certificazione Unica.



Per approfondire le problematiche della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche ti

raccomandiamo il seguente convegno di aggiornamento: